

COMUNE DI ASSORO
Provincia Regionale di Enna



**PROTOCOLLO D'INTESA PER COMODATO D'USO DI LOCALE UBICATO IN ASSORO
ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA P.NENNI N. 2 (EX MACELLO),**

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di in tra il:

1. **COMUNE DI ASSORO** con sede legale ad Assoro (EN) Via Crisa, 280 P.I. 00052420866, rappresentato dal Responsabile del Settore IV° Dott.ssa Lucia Bannò nata ad Assoro il 06.08.1957;
2. **ASSOCIAZIONE C.A.T. "Club alcoologico territoriale"** di Assoro, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Armenio Stefano nato ad Assoro il 02.02.1961;

si sottoscrive il presente protocollo d'intesa

SI PREMETTE:

CHE con nota del 03/09/2017 prot. n.6993 il Sig. Armenio Stefano nato ad Assoro il 02.02.1961, Presidente pro-tempore della Associazione **C.A.T. "Club alcoologico territoriale"** di Assoro, ha richiesto a questo Comune la possibilità di concedere alla Associazione medesima un locale ubicato all'interno dell'immobile sito in Via P.Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via Martiri delle Miniere, da destinare esclusivamente per la giornata di lunedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per incontro gruppo di mutuo-aiuto per la risoluzione dei problemi alcolcorrelati e connessi;

CHE, pertanto, è opportuno procedere al comodato d'uso dei locali come sopra specificati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di locali di proprietà del Comune ad Enti ed Associazioni in comodato d'uso;

Tutto ciò premesso:

ART. 1

Il Comune di Assoro – COMODANTE concede alla Associazione **C.A.T. "Club alcoologico territoriale"** di Assoro, - **COMODATARIO** che, a tal titolo, accetta l'utilizzo del locale ubicato in Assoro all'interno dell'immobile sito in Via P.Nenni n. 2 (ex Macello) Angolo Via Martiri delle Miniere, munito del certificato di agibilità e meglio individuato con apposita campitura in giallo dall'allegata planimetria fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale, da destinare esclusivamente per la giornata di lunedì di ogni settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, per incontro gruppo di mutuo-aiuto per la risoluzione dei problemi alcolcorrelati e connessi.

ART. 2 – UTILIZZAZIONE

L'immobile viene concesso in comodato d'uso conformemente alle caratteristiche strutturali dello stesso. Eventuale uso improprio del locale da parte del comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità. Si fa presente che l'immobile concesso in comodato d'uso resta anche a disposizione del comodante per lo svolgimento della propria attività, ogni qualvolta le necessità collettive lo richiedano e ciò a semplice richiesta scritta dal rappresentante legale di ciascun Ente. Il Comodante ha facoltà di ispezionare il locale dato in concessione.

L'immobile viene concesso in comodato d'uso gratuito senza alcuna contribuzione alle spese di funzionamento (energia elettrica, acqua e gas), nonché senza versamento di deposito cauzionale, sia perché il Club svolge attività di volontariato ed è aperto gratuitamente a chiunque desideri cambiare il proprio rapporto con le dipendenze, sia perché vi è una corrispondenza fra il beneficio concesso dall'amministrazione comunale e l'interesse della comunità in quanto l'attività svolta dal Club rappresenta un aiuto concreto alle famiglie con problemi legati ad alcol, droghe, gioco d'azzardo.

ART. 3 – DURATA

La durata è fissata in anni 3 (tre) decorrenti dalla presente stipula, giusta deliberazione di G.M. n. _____ del _____ . Allo scadere del comodato, la richiesta di rinnovo deve essere formalizzata almeno sei mesi prima della scadenza del rilascio dell'immobile. Inoltre allo scadere del comodato, se non è intervenuto alcun rinnovo, il comodatario sarà tenuto a restituire l'immobile al comodante senza alcun indugio, mediante riconsegna delle chiavi e contestuale liberazione dell'immobile da persone e cose ivi presenti.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO

Il comodatario dovrà custodire e conservare l'immobile con diligenza, mantenerlo in stato da servire all'uso convenuto e provvedere alla pulizia dei locali utilizzati ed alla manutenzione ordinaria degli stessi. Il comodatario non potrà utilizzare l'immobile in oggetto per usi diversi da quello pattuito, in conformità alla sua attuale destinazione e dovrà consentire ogni controllo tutte le volte che il Comodante lo riterrà opportuno al fine di verificare il corretto utilizzo del locale dato in comodato.

Il comodatario non potrà concedere l'immobile in sub-comodato o in subaffitto. Al comodatario è fatto divieto di effettuare addizioni e modifiche sull'immobile senza autorizzazione preventiva del comodante; in caso contrario il comodante potrà, a sua scelta ritenere le addizioni senza pagamento di alcun compenso o ordinarne la dismissione.

L'immobile dovrà essere restituito alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il comodatario è obbligato ad osservare scrupolosamente l'uso per cui è stato concesso in comodato l'immobile in oggetto.

Il comodatario si assume la responsabilità sull'uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso o a terzi. Lo stesso comodatario esonera l'Ente comodante da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMODANTE

Il comodante deve consentire al comodatario il godimento dell'immobile in oggetto ed è tenuto ad astenersi dal compimento di atti di disposizione materiale o giuridica sul bene, ed in genere da turbative di fatto o di diritto che possano pregiudicare il concreto godimento da parte del comodatario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti richiamano, per quanto compatibili ed applicabili, le norme del Codice Civile relative all'istituto del comodato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
(Dr.ssa Bannò Lucia)

PER L'ASSOCIAZIONE C.A.T. "Club alcoologico territoriale"
(Armenio Stefano)